



# ***COMUNE DI BERGEGGI***

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- *Approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 10/08/1994*
- *Modificato con deliberazione del C.C. nr 26 del 22/10/2016*

## Sommario

<b>CAPO I – DISPOSIZIONE GENERALI</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe. ....	3
Art. 4 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.....	3
Art. 5 Piano generale degli impianti.....	3
Art. 6 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari.....	3
Art. 7 Limitazioni e divieti .....	4
Art. 8 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali. ....	4
<b>CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ</b> .....	<b>5</b>
Art. 9 Oggetto .....	5
Art. 10 Soggetto passivo.....	5
Art. 11 Modalità di applicazione dell'imposta.....	5
Art. 12 Tariffe.....	5
Art. 13 Affissioni dirette .....	5
Art. 14 Dichiarazione.....	6
Art. 15 Pagamento dell'imposta. ....	6
Art. 16 Rimborsi. ....	6
Art. 17 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta .....	6
Art. 18 Riduzioni dell'imposta.....	6
Art. 19 Esenzioni dall'imposta. ....	7
<b>CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b> .....	<b>8</b>
Art. 20 Oggetto. ....	8
Art. 21 Superficie degli impianti.....	8
Art. 22 Diritto sulle pubbliche affissioni.....	8
Art. 23 Modalità delle pubbliche affissioni. ....	8
Art. 24 Riduzioni del diritto. ....	9
Art. 25 Esenzioni dal diritto. ....	9
Art. 26 Pagamenti del diritto.....	9
<b>CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI</b> .....	<b>9</b>
Art. 27 Sanzioni tributarie e interessi.....	10
Art. 28 Sanzioni amministrative.....	10
Art. 29 Gestione del servizio. ....	10
Art. 30 Norme finali. ....	10
Art. 31 Entrata in vigore. ....	11

## CAPO I – DISPOSIZIONE GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Bergeggi le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli articoli 1 – 37 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 2

#### Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Bergeggi sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs 507/1993.

### Art. 3

#### Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs 507/1993 questo Comune, con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica è classificato nella classe V.

### Art. 4

#### Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del D.Lgs 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:
  - 1.1 Tipologie: 10 pannelli in alluminio (**i pannelli sono di 2,80 mq ciascuno, disponibili a terzi solo mq 1,40 lato SX**)
  - 1.2 Impianti pubblici:
    - a) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica: n. 10 (1,40 mq in ogni punto di affissione - lato DX)
    - b) destinati ad affissioni di natura commerciale: n. 10 (**2,80 mq ciascuno, disponibili a terzi solo mq 1,40 lato SX**)

### Art. 5

#### Piano generale degli impianti

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'articolo 3 del D.Lgs 507/1993 la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata alla Giunta Comunale
2. A tale scopo sono fissati i seguenti criteri:
  - o tutela paesaggio
  - o qualità dei materiali

### Art. 6

#### Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve fare apposita domanda al Comune.
2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
  - c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
  - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
3. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
  4. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
  5. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 07/08/1990 n. 241 e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

### **Art. 7** **Limitazioni e divieti**

1. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:
  - a. è fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora nell'intero territorio comunale; possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco;
  - b. è vietata la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, lancio di volantini da veicoli o velivoli in tutto il territorio comunale;
  - c. la pubblicità a mezzo opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico è ammessa soltanto in forma di distribuzione a mezzo di cassette postali;
  - d. nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati;
  - e. è fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari;
2. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità e alla sicurezza sulle strade;
3. Tutte le limitazioni e i divieti imposti in ottemperanza al Codice della Strada si intendono recepiti nel presente Regolamento nonché eventuali limitazioni stabilite dal Regolamento Edilizio;
4. E' fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dall'Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

### **Art. 8** **Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali.**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

## **CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

### **Art. 9 Oggetto**

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Art. 10 Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità

### **Art. 11 Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi di dimensioni volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie impossibili, come un unico mezzo pubblicitario.

### **Art. 12 Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalle legge e con deliberazione comunale.
2. Le maggiorazioni dell'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

### **Art. 13 Affissioni dirette**

1. Il Comune di Bergoggi stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 10 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'articolo 12, comma 1 e 4 del D.Lgs 507/1993.

**Art. 14**  
**Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo dei cui all'articolo 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto inseguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

**Art. 15**  
**Pagamento dell'imposta.**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, del D.Lgs 507/1993, per anno solare di riferimento, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento della concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale; il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se la frazione è superiore a detto importo.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.550,00 (Euro mille cinquecento cinquanta)

**Art. 16**  
**Rimborsi.**

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute; mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

**Art. 17**  
**Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta**

1. Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli art. 9 e 10 del D.Lgs 507/1993.

**Art. 18**  
**Riduzioni dell'imposta.**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**Art. 19**  
**Esenzioni dall'imposta.**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non presenta scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il metro quadrato di superficie
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva sino a 5 metri quadrati;

## **CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 20 Oggetto.**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

### **Art. 21 Superficie degli impianti.**

1. Il Comune di Bergeggi è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 12 (mq 12 per ogni mille abitanti).
2. Gli impianti installati disponibili consistono in 10 pannelli metallici, installati nell'anno 2010, della misura di 2,80 mq ciascuno e che la superficie disponibile per l'affissione di terzi è di circa 1,40 mq a pannello, per un totale di mq 14,00 mq.

### **Art. 22**

#### **Diritto sulle pubbliche affissioni.**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da che richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto complessivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato dal 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato dal 100%.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

### **Art. 23 Modalità delle pubbliche affissioni.**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.



7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno di cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

**Art. 24**  
**Riduzioni del diritto.**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/1993;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

**Art. 25**  
**Esenzioni dal diritto.**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**Art. 26**  
**Pagamenti del diritto.**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con la modalità previste all'articolo 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
2. È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

**CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 27**  
**Sanzioni tributarie e interessi.**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi nella misura annua determinata con riferimento al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 28**  
**Sanzioni amministrative.**

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione nella misura prevista dalla legge con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.
3. Indipendente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

**Art. 29**  
**Gestione del servizio.**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

**Art. 30**  
**Norme finali.**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni dal Capo I del D.Lgs 15/11/1993 n. 507

**Art. 31**  
**Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della Legge 08/06/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Le disposizioni del Capo I del D.Lgs 15/11/1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 01/01/1994.